

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 267/2000

*Approvato dall'Assemblea dei Soci
con deliberazione n.3*

*verbale n. 31 del 15.12.2011 e modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci in
data 4 ottobre 2018 e dall'Assemblea dei soci in data 17.12.2020*

Art. 1- Oggetto, definizioni e riferimenti generali

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Acquedotto Poiana spa, disciplina l'esercizio del controllo analogo che i Soci esercitano sulla società per azioni a capitale interamente pubblico "Acquedotto Poiana spa", di seguito "Società", individuandone tipologia e modalità, nel rispetto della normativa di riferimento per le società in *house* e dell'evoluzione giurisprudenziale comunitaria e amministrativa.

Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento *in house* lo Statuto di Acquedotto Poiana spa prevede già, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Civile:

- all'art. 10 che entro il mese di marzo di ogni anno l'Assemblea societaria esprima il proprio parere sul bilancio preventivo annuale, sul piano industriale e su altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- agli artt. 15, 17 che la nomina degli Amministratori e del Presidente sia espressione dell'Assemblea dei soci;
- all'art. 23 che la nomina dell'Organo di controllo sia espressione dell'Assemblea dei soci.

Il Servizio Idrico Integrato viene svolto in forza di:

- di Carta del servizio idrico integrato;
- di Convenzione con l'Ente di Governo d'Ambito;
- Contratto per la gestione del SII nel territorio dei Comuni soci.

Art. 2 - Il Coordinamento dei Soci

2.1 Composizione e nomina

1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi, fermo quanto previsto nel Patto Parasociale sottoscritto, istituiscono il "Coordinamento dei soci di Acquedotto Poiana spa" nel prosieguo "Coordinamento" composto:

- a) dai legali Rappresentanti di ciascun Comune socio o da un membro opportunamente delegato dallo stesso;
 - b) da un soggetto designato dal socio CAFC
- ognuno con responsabilità e diritto di voto pari a uno.

2. I soggetti di cui al punto che precede sono scelti esclusivamente:

- a) nell'ambito del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale degli Enti Locali soci di POIANA o soci di CAFC;
- b) tra coloro che ricoprono la funzione di Segretario o dirigente dell'Ente locale socio di POIANA o di CAFC;
- c) tra coloro che ricoprono la funzione di dirigente di CAFC.

La delega deve essere rilasciata indicando nome, cognome e carica o funzione ricoperta presso l'Ente locale. La stessa è sempre revocabile.

I membri del Coordinamento cessano dall'incarico allo scadere del loro mandato elettorale o del mandato elettorale di chi li ha delegati, ovvero al venir meno della funzione ricoperta dal delegato presso l'Ente locale socio di POIANA o di CAFC.

La perdita della qualità di socio di POIANA o di CAFC determina l'immediato venir meno di componente del Coordinamento.

2.2 Competenze e modalità di esercizio del controllo analogo

Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, finalizzato alla supervisione e al controllo dell'attività sociale.

A tal fine il Coordinamento effettua almeno una riunione all'anno.

Le riunioni del Coordinamento dovranno essere convocate, con comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica certificata, almeno giorni 8 prima della data in cui il Coordinamento si riunirà. L'avviso di convocazione dovrà contenere la data in cui il Coordinamento si riunirà in prima convocazione e la data in cui il Coordinamento si riunirà in seconda convocazione. La data in cui il Coordinamento si riunirà in seconda convocazione dovrà essere successiva di almeno 7 giorni rispetto alla data in cui il Coordinamento si riunirà in prima convocazione e ciò anche al fine di consentire al socio CAFC di individuare e se del caso sostituire tempestivamente il proprio delegato.

Il controllo analogo sulla Società viene esercitato attraverso il controllo preventivo, contestuale e successivo sugli atti come di seguito previsto, fermo il contenuto del Patto Parasociale sottoscritto.

A) I seguenti atti possono essere deliberati in via definitiva dai competenti organi della Società solo previo parere favorevole vincolante del Coordinamento:

- a. pianificazione e programmazione annuale e pluriennale;
- b. indirizzi di Budget annuale relativo alle attività non strettamente regolate da ARERA e AUSIR;
- c. programma degli investimenti (PdI) e Piano delle Opere Strategiche (POS) relativamente al SII espletato sul territorio degli Enti Locali soci di Poiana e successivamente da trasmettere a CAFC ai fini della loro integrazione nei documenti della controllante stessa;
- d. acquisizione ed alienazione di beni immobili di importo superiore ad € 500.000;
- e. determinazioni inerenti la sede legale della Società;
- f. determinazioni inerenti il personale della Società;
- g. bilancio preventivo annuale;
- h. piano industriale e altri eventuali documenti di tipo programmatico quali piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e piani di investimenti di breve e lungo periodo;
- i. bilancio di esercizio corredato dagli allegati obbligatori, ivi inclusa la relazione sul governo societario prevista dall'art. 6 comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016;
- l. atti di straordinaria amministrazione.

Al fine di consentire al Coordinamento di poter validamente deliberare sugli argomenti posti all'attenzione dello stesso, gli organi della Società devono trasmettere 8 giorni prima della data in cui il Coordinamento si riunirà in prima convocazione tutta la documentazione all'uopo necessaria ivi compreso lo schema della deliberazione o dell'atto che intende assumere.

Le deliberazioni del Coordinamento sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi. Laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera:

1) in prima convocazione con il voto favorevole di 8 componenti per le materie di cui alle precedenti lett. da a) a f) di cui un componente dovrà essere quello designato dal socio CAFC a meno che non sia assente. Su tali materie il componente del Coordinamento designato dal socio CAFC voterà in conformità alle determinazioni assunte dalla maggioranza (nr. 7) dei Comuni soci della Società. In seconda convocazione le deliberazioni possono essere assunte a prescindere dalla presenza del rappresentante designato dal socio CAFC;

2) In prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti per le materie di cui alle precedenti lett. da g) a l) di cui un componente dovrà essere quello designato dal socio CAFC a meno che non sia assente. In seconda convocazione le deliberazioni possono essere assunte a prescindere dalla presenza del rappresentante designato dal socio CAFC

B) I seguenti atti possono essere deliberati in via definitiva dai competenti organi della Società solo previo parere favorevole vincolante del Coordinamento:

1) modifiche dello statuto della Società che non derivino dalle modifiche conseguenti ad operazioni straordinarie approvate ai sensi del punto I. della lettera A) che precede;

2) modifiche del presente "Regolamento di Attuazione del Controllo Analogo";

3) modifiche del Patto Parasociale sottoscritto in data ;

4) ogni determinazione dei soci che si ponga in chiaro contrasto con il Patto Parasociale di cui alla lettera precedente o costituisca violazione degli stessi.

Al fine di consentire al Coordinamento di poter validamente deliberare sugli argomenti posti all'attenzione dello stesso, gli organi della Società devono trasmettere 8 giorni prima della data in cui il Coordinamento si riunirà in prima convocazione tutta la documentazione all'uopo necessaria ivi compreso lo schema della deliberazione o dell'atto che intende assumere.

Le deliberazioni del Coordinamento sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi. Laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

I rappresentanti dei Comuni soci della Società che rappresentano, anche cumulativamente, almeno il 25% del capitale sociale, hanno diritto di veto sulle materie di cui alle lettere da 1) a 4).

Il veto posto in relazione alla materia di cui al punto 4) dovrà essere motivato dai proponenti. Qualora il veto venga posto i comuni soci della Società che hanno posto il veto e gli altri soci che non hanno posto il veto, si impegnano a negoziare in buona fede una soluzione condivisa.

C) Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi aziendali così come approvati o autorizzati dai competenti organi della società successivamente al parere vincolante di cui al precedente paragrafo, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società.

Restano esclusi dalle competenze del Coordinamento i rimanenti atti di diretta competenza societaria assembleare, realizzandosi automaticamente in quella sede il

controllo analogo di tutti i soci quali il bilancio di esercizio, la nomina e i compensi delle cariche sociali.

Delle sedute del Coordinamento è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, ove nominato. I verbali saranno riportati in apposito libro vidimato tenuto agli atti della Società.

2.3 - Obblighi informativi

Tutti i componenti del Coordinamento, in qualunque momento, hanno diritto di richiedere al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e al Collegio Sindacale della Società ogni elemento, dato, documento, informazione ritenuti necessari e, in particolare, di chiedere relazioni su specifici argomenti.

2.4 – Obblighi ulteriori

Ciascun socio di POIANA è obbligato a votare nella Assemblea della Società, ad assicurare comportamenti e ad adottare atti uniformi alla volontà espressa dal Coordinamento ed altresì al rispetto del Patto Parasociale sottoscritto. In caso di violazione di tali obblighi il socio inadempiente è tenuto a versare agli altri soci una penale il cui ammontare verrà determinato dall'Autorità Giudiziaria, salvo ogni maggior danno.

2.5 – Presidenza del Coordinamento

Nella prima riunione, convocata e presieduta dal rappresentante del socio Comune di Cividale del Friuli, il Coordinamento nominerà al suo interno il Presidente, che verrà scelto fra i componenti designati dagli Enti Locali soci di POIANA e rimarrà in carica per tre anni.

Qualora venga a mancare il Presidente prima della scadenza naturale dei tre anni, anche nel caso di cessazione anticipata dall'incarico, si procederà a nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

2.6 - Durata e compenso del Coordinamento

Il Coordinamento ha durata coincidente con quella della Società Acquedotto Poiana spa.

I componenti del Coordinamento per lo svolgimento del loro incarico non percepiranno da Acquedotto Poiana spa alcun compenso né rimborso spese.

Art. 3 - Funzionamento del Coordinamento

Il Coordinamento è convocato almeno una volta all'anno dal suo Presidente, ovvero su richiesta di ciascun Socio, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno.

Il Coordinamento dovrà formulare il proprio parere prima dell'Assemblea dei soci. A tal fine le convocazioni delle Assemblee dei soci saranno inviate anche alla Segreteria di supporto del Coordinamento.

Ciascun Socio ha la facoltà di sottoporre direttamente al Coordinamento proposte o problematiche attinenti alla gestione da parte di Acquedotto Poiana spa del servizio idrico integrato.

Il Coordinamento può invitare a partecipare alle riunioni dello stesso, consulenti, esperti e dipendenti di Acquedotto Poiana S.p.A. i quali dovranno riferire sugli argomenti richiesti.

Art. 4 Poteri ispettivi del Coordinamento

Il Coordinamento potrà accedere a tutti i documenti contabili e sociali, chiedere informazioni all'organo amministrativo ed esercitare il controllo *in itinere* dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

5 – Segreteria di supporto al Coordinamento

È costituita una Segreteria di supporto al Coordinamento composta dal Segretario nominato coadiuvato dagli uffici dell'Acquedotto Poiana spa, con funzioni di assistenza, istruzione, verbalizzazione e trasmissione degli atti adottati.

Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, per la Segreteria di supporto non sono previsti compensi.

6 – Approvazione modifiche del presente Regolamento

Il presente Regolamento viene adottato dall'Assemblea dei soci all'unanimità e potrà essere modificato dalla stessa sempre all'unanimità. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.

7 – Foro esclusivamente competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione del presente Regolamento, ovvero connessa al, o comunque dipendente dal presente, le Parti potranno adire esclusivamente il Foro di Udine, fatta salva l'eventuale competenza inderogabile del Tribunale delle Imprese di Trieste.

INDICE

Art. 1 – Oggetto, definizioni e riferimenti generali	1
Art. 2 – Il Coordinamento dei Soci	1
2.1 Composizione e nomina.....	1
2.2 Competenze e modalità di esercizio del controllo analogo.....	2
2.3 - Obblighi informativi.....	4
2.4 – Obblighi ulteriori	4
2.5 – Presidenza del Coordinamento	4
2.6 - Durata e compenso del Coordinamento.....	4
Art. 3 – Funzionamento del Coordinamento.....	4
Art. 4 – Poteri ispettivi del Coordinamento	5
Art. 5 – Segreteria di supporto al Coordinamento	5
Art. 6 – Approvazione modifiche del presente Regolamento	5
Art. 7 – Foro esclusivamente competente.....	5